

Roma li, 28 Gennaio 2010  
Prot. n. 8/2010

*Alle Autorità d'Ambito associate*

**Oggetto: Chiarimenti in ordine alla non applicabilità dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della Legge Finanziaria 2010 alle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006**

***Circolare 25/01/2010***

Con la presente questa Associazione intende sgombrare il campo da dubbi, sorti da parte di alcuni associati, in merito all'applicabilità della norma di cui all'oggetto alle Autorità di ambito costituite nella forma del consorzio di funzioni tra enti locali. La disposizione in questione prevede che

*“In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i Comuni devono altresì adottare le seguenti misure:” [...] “e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.”*

La disposizione in oggetto vede quali destinatari i Comuni, chiamati a procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra di essi costituiti quale misura da adottare in conseguenza alla riduzione del contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Oltre a rilevare che le risorse destinate alla copertura del costo di funzionamento delle AATO non provengono dal citato contributo ordinario, ma prevalentemente da una quota del corrispettivo applicato agli utenti del servizio idrico, appare necessario distinguere, nell'ambito della figura dei consorzi di funzioni tra Enti locali, i consorzi facoltativi da quelli obbligatori, in quanto si ritiene che la norma in questione abbia a riferimento solo la prima tipologia.

È noto infatti che i consorzi facoltativi rappresentano una delle forme associative cui i Comuni possono ricorrere in base all'autonomia organizzativa loro riconosciuta in relazione allo svolgimento delle competenze inerenti le funzioni di cui le stesse amministrazioni siano titolari. I consorzi obbligatori sono invece enti che trovano la propria fonte non in una scelta dell'amministrazione ma in un atto normativo, proveniente quindi da un soggetto diverso dal singolo Ente locale, cui quest'ultimo è tenuto ad adeguarsi nella costituzione del nuovo ente e nella predisposizione dei relativi atti fondamentali.

È questo ultimo il caso delle Autorità di ambito previste dalla legge Galli, la quale affidava al legislatore regionale la disciplina circa la forma associativa da adottare nel territorio di riferimento. In adempimento degli indirizzi della norma statutale, le singole Regioni hanno quindi provveduto all'emanazione delle leggi attuative, prevedendo in alcuni casi la costituzione delle Autorità di ambito nella forma del consorzio. Tale normativa è stata quindi sostituita dal D.Lgs. 152/06, che da un lato conferma – ed anzi, avvalorata - la legittimità della forma del consorzio, imponendo che l'Autorità di ambito sia fornita di personalità giuridica; dall'altro evidenzia che gli enti locali possano svolgere le funzioni in materia di servizio idrico integrato solo in forma associata e non singolarmente, imponendo loro la partecipazione obbligatoria all'Autorità stessa, alla quale le competenze stesse vengono dal Decreto trasferite.

Da un tale quadro (obbligatorietà della costituzione e partecipazione all'Autorità di ambito/consorzio e titolarità in capo a questa delle competenze in materia di organizzazione e regolazione del servizio idrico integrato) emerge con evidenza la illegittimità della eventuale scelta di un comune (o meglio, di tutti i comuni consorziati) di procedere alla soppressione della Autorità di ambito di riferimento, non residuando in capo agli enti locali la titolarità delle competenze in questione.

È quindi opinione quindi di questa Associazione che quanto statuito con la disposizione prevista nella legge Finanziaria 2010 non riguardi le Autorità di ambito costituite nella forma del consorzio obbligatorio di funzioni tra enti locali.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Luciano Baggiani